



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Settore Procedure Concorsuali

Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura n. 10-1/2023 rg. P.U. per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019* (di seguito, in breve, CCII) promossa da:

GIUSEPPE LUIGI PRINCIPATO, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. PRNGPP71L30C352F;

Con atto depositato in data 7/3/2023 il ricorrente, premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dott. [REDACTED] nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCII;

con decreto del 2.6.2023 venivano date disposizioni ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII;

rilevato che al menzionato provvedimento giudiziale non ha fatto seguito il deposito da parte del Gestore di quanto ivi prescritto;

visto il successivo decreto interlocutorio di questo G.D., depositato in data 12.11.2024, con il quale, in considerazione del tempo trascorso, è stato assegnato termine di giorni 15 per depositare il piano di ristrutturazione dei debiti modificato, e di conseguenza per il deposito della relazione particolareggiata aggiornata, redatta ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

che, di conseguenza, il Gestore ha depositato la relazione particolareggiata aggiornata e il difensore del debitore ha ridepositato il ricorso contenente la proposta e il piano;

rilevato che con decreto del 16/03/2025 il G.D. ha ordinato di comunicare il ricorso, la proposta, il piano e la relazione particolareggiata a tutti i creditori al fine di consentir loro di proporre osservazioni;

dato atto che con relazione depositata dal Gestore in data 18.4.2025 questi ha attestato non essere state formulate osservazioni rispetto al piano e alla proposta aggiornati;

dato atto che, nella relazione particolareggiata aggiornata, il Gestore ha esposto che, frattanto, il debitore ha interamente pagato l'OCC (su tale aspetto si tornerà *infra*);

il Gestore ha inoltre esposto come a decorrere dal giugno 2023 (data del provvedimento giudiziale di cui all'art. 70 co. 1 CCII) è stata sospesa la trattenuta mensile effettuata sullo stipendio del debitore, derivante da contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;

tanto premesso;

quanto alla proposta di regolazione della crisi, il debitore ha dichiarato di avere un'esposizione debitoria complessiva di € 55.549,46 (pag. 14, relazione particolareggiata) e ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- Il pagamento integrale della prededuzione (pari ad € 2.014,78);
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati [REDACTED]
- il pagamento nella misura percentuale del 17,71 % dei creditori chirografari;

si riporta di seguito il prospetto sintetico della proposta, contenuto a pag. 14 della relazione del gestore depositata in data 18.12.2024:

Creditore	Tipologia di credito	Privilegio	Importo Debito	Importi pagati	Importo da Pagare	% soddisfo
[REDACTED]	Compenso	Prededuzione	€ 2.014,78	€ 2.014,78	€ 0,00	100 %
[REDACTED]	Servizi idrici	Privilegiato	€ 355,79	€ 193,48	€ 162,31	100%
[REDACTED]	Tassa auto 2019/2020	Privilegiato	€ 803,50		€ 803,50	100%
[REDACTED]	Tasse auto e contravvenzione	Privilegiato	€ 1.448,87		€ 1.448,87	100%
[REDACTED]	Prestito personale 1110539	Chirografo	€ 6.364,25	€ 960,00	€ 167,11	17,71%
[REDACTED]	Prestito cointestato 989378	Chirografo	23.327,27		€ 4.131,26	17,71%
[REDACTED]	Finanziamento 695900	Chirografo	€ 21.235,00	€ 1.554,00	€ 2.206,72	17,71%
TOTALE			€ 55.549,46		€ 8.919,77	

il debitore ha pertanto proposto di effettuare i pagamenti entro il termine di 75 mesi dall'omologa, mediante versamento di ratei mensili di € 120,00 ciascuno, prevedendo:

- il pagamento dei creditori privilegiati dal primo mese al ventunesimo mese (quindi dalla rata 1 alla rata 21), in proporzione ai rispettivi crediti;
- il pagamento dei creditori privilegiati a partire dal ventiduesimo mese fino al termine del piano (quindi dalla rata 22 alla rata 75);

La proposta prevede inoltre che, in caso di concessione dell'acconto sul TFR da parte del datore di lavoro i pagamenti, nella misura e con la falcidia prospettata, saranno effettuati in un'unica soluzione.

Tanto rilevato, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCII, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII. Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCII, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né,

allo stato e, secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Quanto al pagamento del compenso spettante all'OCC, che il Gestore ha esposto esser stato interamente saldato in pendenza della presente procedura e prima che intervenisse l'omologa, deve rilevarsi quanto segue.

L'inclusione del compenso spettante all'OCC, tra i crediti prededucibili, è conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCII, così come modificato dall'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024 (ai sensi del quale: *“oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*);

tale previsione va, tuttavia, **necessariamente coordinata con l'art. 71, IV comma, CCII**, in base al quale ***“Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”***.

Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito formatosi a riguardo (cfr. Trib. Bologna, 21 ottobre 2024, Est. Mirabelli; Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, **debba essere liquidato e (pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento**. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.

Pertanto, al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCII, le somme che il debitore ha già corrisposto all'OCC, **dovranno considerarsi come meramente accantonate presso il predetto Organismo fino alla completa esecuzione della procedura.**

Di conseguenza ove, al termine della procedura, il compenso liquidato dal G.D. sia inferiore a quello già accantonato, al fine di non incorrere in violazione di legge, il predetto Organismo dovrà restituire le somme eventualmente eccedenti, secondo le disposizioni che verranno impartite dal G.D.

In conclusione, ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCII.

Per quanto riguarda le modalità esecutive, **il debitore provvederà ad effettuare mensilmente i pagamenti in favore dei creditori beneficiari, sotto la vigilanza dell'OCC.**

Il presente provvedimento dovrà essere, **a cura del Gestore, comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro i 2 giorni successivi sul sito web istituzionale del Tribunale di Catanzaro, ex art. 70, comma 8, CCII.**

P.Q.M.

Il Giudice, pronunciando in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII:

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da **GIUSEPPE LUIGI PRINCIPATO**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. PRNGPP71L30C352F, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, depositata in data 18.12.2024;

DISPONE:

- a. che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
- b. che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
- c. che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;
- d. che eventuali somme trattenute dal datore di lavoro dovranno essere versate al debitore per l'attuazione del piano;
- e. il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
- f. dispone che il Gestore:
 - i) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice;
 - ii) **referisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano;**
 - iii) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso, mentre le somme destinate al pagamento

dell'OCC secondo le previsioni del piano dovranno ritenersi accantonate fino a che il giudice delegato non ne autorizzerà il pagamento;

iv) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori– le modifiche e gli atti necessari al completamento;

- g. l'attribuzione al Gestore del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;
- h. che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti i debitori di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine sia comunicata a tutti i creditori.

DICHIARA chiusa la presente procedura.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Catanzaro, 12/06/2025

IL GIUDICE

Chiara Di Credico